



# COMUNE DI MELILLI

Provincia di Siracusa

## *CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI*

\*\*\*\*\*

*FONDO RISORSE FINANZIARIE DECENTRATE DI CUI ALL'ART. 67 COMMI 1,  
2 E 3 DEL CCNL 21/05/2018 ANNUALITA' ECONOMICA 2019  
RIPARTIZIONE-UTILIZZO RISORSE ART. 68 CCNL 21/05/2018 -MODIFICA*

## VERBALE

### CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DEL PERSONALE NON DIRIGENTE DEL COMUNE DI MELILLI PER L'ANNUALITÀ ECONOMICA 2019

PREMESSO che l'art. 40 del D.Lgs. 165/2001 ed in particolare i commi 3 bis e 3 quinquies, disciplinano la contrattazione collettiva integrativa negli enti locali;

RILEVATO che in data 21 maggio 2018 è stato sottoscritto il C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali per il triennio 2016-2018;

CHE, rispettivamente, gli artt. 67 e 68 del suddetto C.C.N.L. prescrivono le nuove disposizioni in materia di costituzione del Fondo Risorse Decentrate, relativamente alle risorse stabili e variabili ed alla loro destinazione ed utilizzo;

CHE:

-il comma 1 dell'art. 67 ha stabilito che: *"A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2 del CCNL 22/1/2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c) del CCNL 22/1/2004 ....omissis..."*;

- il comma 2 del medesimo articolo, indica le risorse che incrementano, quale parte stabile del fondo, l'importo di cui al comma 1;

- il comma 3 del predetto articolo indica le risorse che continuano ad alimentare il fondo con importi variabili di anno in anno;

RILEVATO che l'art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010 ha fissato, per il triennio 2011/2013, l'importo del fondo risorse decentrate nella misura massima di quanto previsto per l'anno 2010, con il vincolo della diminuzione in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

CHE la Legge n.147/2013 (Legge di stabilità 2014) con l'art.1, comma 456, ha apportato modifiche al citato 9, comma 2-bis, del D.L. 78/2010, convertito, in Legge n. 122/2010, ed ha stabilito che: *"A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

CHE per l'anno 2015, gli enti, per costituire il fondo risorse decentrate, dovevano osservare il disposto dell' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010, così come da ultimo modificato dalla Legge n. 147/2013;

CHE l'art. 1, c. 236 della L. 208/2015 (Legge di stabilità per il 2016) ha previsto che: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, ..., a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, ..., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

CHE, altresì, per il Fondo risorse decentrate anno 2016 è intervenuta la Circolare RGS n. 13/2016 che ha optato per la "Decurtazione permanente ex art. 1, co. 456 della Legge n. 147/2013" (in luogo delle decurtazioni previste dall' art. 9, co. 2-bis del D.L. n. 78/2010);

CHE, infine, il disposto di cui all'art. 23, co. 2, D.Lgs. n. 75/2017 ha stabilito che: *"Nelle more di quanto previsto dal co. 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

CONSIDERATO che anche per l'anno 2018 e successivi, l'entrata in vigore del D.Lgs. n.75/2017, cosiddetta "Riforma Madia della Pubblica Amministrazione", ha fissato un nuovo metodo, a regime, per la corretta costituzione dei fondi, sia per il personale dirigente che non dirigente, stabilendo nell'importo calcolato nell'anno 2016 il limite "invalicabile" per la costituzione del fondo stesso, quantificato in € 319.201,17;

PRECISATO che il fine della contrattazione decentrata integrativa è contemperare l'esigenza di incrementare e mantenere elevate l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati alla collettività a livello

locale, con l'interesse al miglioramento delle condizioni di lavoro e alla crescita professionale del personale;

ATTESO che, anche per l'anno 2019, il limite all'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è calcolato in **€ 319.201,17**, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2 - del decreto legislativo n. 75/2017, che ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'art. 1, comma 236, della legge n. 208/2015 (riduzione del fondo in proporzione alla eventuale cessazione del personale in servizio), lasciando inalterato il solo limite al valore complessivo del fondo (corrispondente valore del 2016);

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. del comparto Funzioni Locali sottoscritto in data 21/05/2018 avente ad oggetto "Fondo risorse decentrate: costituzione" e più precisamente i commi 1 e 2;

RICHIAMATA, altresì, la dichiarazione congiunta n. 5 del medesimo C.C.N.L. che testualmente recita: "In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2 lett. a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti";

VISTA la delibera n. 19 del 18/10/2018 della Corte dei Conti - Sezioni Riunite, che per dirimere il contrasto interpretativo venutosi a creare tra diverse sezioni, si è pronunciata enunciando il seguente principio: "*Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*";

CONSIDERATO che, per l'anno 2019, giusta D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore - R.G. n. 840 è stato costituito il Fondo risorse decentrate aventi carattere di stabilità ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2 del C.C.N.L. 21/05/2018, in **€ 319.538,52** di cui **€ 302.067,55**, soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017, ossia nei limiti delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale dipendente determinato per l'anno 2016 ed **€ 17.470,97** non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L. del Comparto Funzioni Locali 21/05/2018;

CHE con successiva D.D. n. 93 del 06/05/2019 del I Settore - R.G. n. 840 è stato altresì costituito, per l'anno 2019, il Fondo risorse decentrate parte variabile - ex art. 67 comma 3 del C.C.N.L. sottoscritto in data 21/05/2018, in complessivi **€ 103.896,19**, quantificate nel rispetto delle normative vigenti e delle deliberazioni rese dagli organi con funzioni giurisdizionali e amministrative di controllo contabile, di cui **€ 11.320,75** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 92.575,44** per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, giusti impegni ed imputazioni delle spese nei relativi interventi e capitoli del Bilancio di competenza 2019, disposti da parte di ciascuno dei Responsabili di Settore in relazione alle risorse specificatamente assegnate;

CHE altresì, con il suddetto atto risulta complessivamente costituito il Fondo risorse decentrate anno 2019, di cui all'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018, in **€ 423.434,71** di cui **€ 313.388,30** quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed **€ 110.046,41** risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A" alla D.D. n. 840/2019, che indica le voci di costituzione del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

DATO ATTO che in data 14/05/2019 è stata richiesta la certificazione ai fini della costituzione al Collegio dei Revisori dei Conti;

DATO ATTO, altresì, che in data 26/05/2019 è stata acquisita la suddetta certificazione dell'Organo di controllo interno, incamerata al prot. n. 11623 del 27/05/2019;

CHE con delibera di G.M. n. 86 dell'11/06/19 sono state approvate le direttive alla delegazione trattante di parte pubblica per la contrattazione collettiva decentrata integrativa annualità 2019;

CHE, a seguito ultimo incontro di contrattazione, le parti giusto verbale di Delegazione Trattante del 05/09/2019 si sono accordate in merito all'utilizzo complessivo delle risorse stabili e variabili, in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione totale delle risorse, così come proposto dalla parte sindacale con la suddetta nota a modifica di quanto contenuto nella proposta datoriale di cui alla direttiva della delibera di G.M. n.86 del 11/06/2019, stabilendo altresì che ogni eventuale economia di spesa verificatasi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa 60% e individuale 40%;

CHE in data 17/09/2019, con nota prot. n. 19398, si è provveduto a richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2019;

CHE, il Collegio dei Revisori dei Conti, con prot. n. 20651 dell'01/10/2019 ha trasmesso

parere favorevole su "Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente - risorse stabili e variabili per l'anno 2019 - complessivamente pari ad € 423.434,71 e precisamente:

- € 319.538,52 risorse stabili di cui € 302.067,55 soggette al rispetto dell'art. 23, comma 2 D.Lgs. n.75/2017 ed € 17.470,97 non soggetti ai limiti di crescita dei Fondi come da dichiarazione congiunta n. 5 del C.C.N.L.;

- € 103.896,19 variabili di cui € 11.320,75 soggette al limite ed € 92.575,44 non soggette al limite; CHE con deliberazione di G.M. n. 178 dell'08/10/2019 l'Amministrazione ha preso atto del Fondo risorse decentrate costituito per l'anno 2019 ai sensi dell'art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 ed approvato il C.C.D.I. annualità economica 2019 e la ripartizione ed utilizzo complessivo delle risorse del Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile in € 423.434,71 di cui € 313.338,30 quantificati nel rispetto del limite al tetto complessivo del salario accessorio previsto per il corrente anno ed € 110.046,41 per risorse non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017, come da prospetto "Allegato A e B" che indica le voci di costituzione e di utilizzo del fondo risorse decentrate ex art. 67 commi 1, 2 e 3 del C.C.N.L. 21/05/2018 (risorse stabili e risorse variabili);

RILEVATO che le parti in sede di Delegazione Trattante del 05/11/2020 si sono accordate in merito alla modifica, previo storno, dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per l'anno 2019 ai vari istituti in applicazione del CCNL 21/05/2018, approvando all'unanimità la destinazione delle risorse così come proposto e stabilendo che ogni eventuale economia di spesa verificatasi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così definite, venga sempre destinata, proporzionalmente, alla voce di performance organizzativa ed individuale.

CHE in data 16/11/2020, con nota prot. n.24898, si è provveduto a richiedere al Collegio dei Revisori dei Conti la prevista certificazione in ordine alla modifica, previo storno, della destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2019;

VISTO il parere favorevole su modifica, previo storno, della "Destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività del personale non dirigente - risorse stabili e variabili per l'anno 2019, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in data 09/12/2020 ed incamerato al prot. n. 26813 del 10/12/2020 ;

VISTE le relazioni illustrativa e tecnico/finanziaria sul contratto Decentrato Integrativo, parte economica 2019, redatte dai Responsabili delle Servizio Risorse Umane e Finanziario, in ordine alla modifica, previo storno, della destinazione ed utilizzo risorse del Fondo Risorse finanziarie decentrate anno 2019;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 64 del 19/12/2019, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022 e documenti allegati;

VISTA la deliberazione di G.M. n. del , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto " Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019. Modifica ripartizione ed utilizzo risorse finanziarie decentrate. Approvazione C.C.D.I. annualità economica anno 2019. Autorizzazione AL Presidente della Delegazione Trattante di parte pubblica alla stipula." con la quale è stato approvato, a modifica della G.M. n. 178/2019, il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del personale non dirigente del Comune di Melilli - Annualità economica dell'anno 2019 di cui al Fondo risorse finanziarie decentrate destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività - parte stabile e parte variabile di cui all'art. 67 commi 1 e 2 e art. 68 del C.C.N.L. 21/05/2018 sopra indicato, giusto verbale di Delegazione Trattante del 05/11/2020 di modifica, previo storno, dell'utilizzo delle risorse stabili e variabili in precedenza assegnate per l'anno 2019 ai vari istituti in applicazione del CCNL 21/05/2018;

Per quanto sopra, le parti danno atto del Fondo risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività anno 2019 e di seguito:

1. Della ripartizione ed utilizzo, a modifica previo storno, delle risorse finanziarie decentrate Prospetto "Costituzione Fondo risorse contrattazione integrativa - risorse stabili - risorse variabili e Destinazione/utilizzo risorse contrattazione integrativa;
2. Del presente Contratto collettivo decentrato integrativo del personale dipendente non dirigente del Comune di Melilli per l'annualità economica 2019.

1) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Il Fondo delle progressioni economiche orizzontali anno 2019, quantificato in applicazione del C.C.N.L. 21/05/2018, ammonta ad € 94.271,31 per P.E.O. in atto.

Che, altresì, sono state destinate ulteriori risorse ai sensi dell'art. 68 comma 2 lettera j) del C.C.N.L. 21/05/2018 al finanziamento del Fondo delle progressioni economiche orizzontali, per progressioni da attivare nell'anno 2019, pari a € 15.000,00.

2) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL' INDENNITÀ DI COMPARTO AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Per l'anno 2019 le quote dell'indennità di comparto finanziate con risorse decentrate stabili sono pari a complessivi € 27.166,55

3) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEL REINQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELL'AREA DI VIGILANZA AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 1 DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Per il 2019, l'onere annuo da finanziare, con risorse stabili, è pari a complessivi € 369,25.

4) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DEI COMPENSI DETTI AD INCENTIVARE LA PRODUTTIVITÀ ED IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. A E B DEL C.C.N.L. 21/05/2018.

Per l'anno 2019, le parti, destinano risorse stabili per finanziare i compensi per la performance organizzativa ed individuale diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi per un importo complessivo di € 66.731,41, di cui € 40.038,85 assegnati complessivamente alla performance organizzativa - collettiva ed € 26.692,56 alla performance individuale.

Le parti approvano che l'eventuale economia di spesa verifichesi a fine anno in ciascuna delle voci di utilizzo così come sopra definite venga destinata, proporzionalmente, alla performance organizzativa (60%) ed individuale (40%), con esclusione dei risparmi derivanti dall'applicazione dell'art. 71, comma 1, del D.L. 112/08, come convertito nella legge 133/08 (risparmi derivanti dai primi 10 giorni di assenza per malattia relativi ad ogni evento morboso).

5) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. C DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Sono previste specifiche indennità per condizioni di lavoro (disagio, rischio, maneggio valori) di cui all'art. 70-bis, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2019, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. c) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 3.200,00.

6) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELLE INDENNITÀ AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. D DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Sono previste specifiche indennità per turno, reperibilità, orario notturno, festivo e festivo/notturno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2019, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. d) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 81.800,00.

7) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITÀ SPECIFICHE RESPONSABILITÀ AI SENSI ART. 68 COMMA 2 LETT. E DEL C.C.N.L. 21/05/2018

Per l'anno 2019, parte delle risorse decentrate stabili sono destinate al finanziamento dell'indennità prevista dall'art. 68, comma 2 lett. e del C.C.N.L. 21/05/2018 da attribuire al personale

dipendente, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, per compensare le specifiche responsabilità, individuate dalla vigente normativa contrattuale, affidate con atto formale dell'Ente al personale dipendente.

Sono assegnate, per l'anno 2019, risorse pari ad € 24.000,00 al fine di corrispondere al personale dipendente individuato i compensi per specifiche responsabilità secondo le discipline di cui all'art. 70 quinquies, previa verifica del permanere delle condizioni che ne determinano l'attribuzione.

**8) UTILIZZO DELLE RISORSE STABILI PER IL FINANZIAMENTO DELL'INDENNITA' DI FUNZIONEDI CUI ALL'ART. 56-SEXIES ED INDENNITA' DI SERVIZIO ESTERNO DI CUI ALL'ART.56-QUINQUIES - AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. F DEL C.C.N.L. 21/05/2018.**

Sono previste specifiche indennità di funzione ed indennità di servizio esterno, da attribuire, secondo i criteri e le modalità riportate nel C.C.D.I. stipulato, al personale dipendente in ragione del servizio e delle funzioni svolte.

Per l'anno 2019, le risorse complessivamente destinate alla corresponsione delle suddette indennità previste dall'art. 68 comma 2 lett. f) del C.C.N.L. 21/05/2018 sono pari ad € 7.000,00.

**9) UTILIZZO DELLE RISORSE VARIABILI CHE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE FINALIZZANO ALLA INCENTIVAZIONE DI PRESTAZIONI O DI RISULTATI DEL PERSONALE AI SENSI DELL'ART. 68 COMMA 2 LETT. G DEL C.C.N.L 21/05/2018**

**UTILIZZAZIONE RISORSE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DI LEGGE**

Annualità 2019

**€ 103.896,19**

Le predette risorse sono suddivise nel modo seguente:

- Art. 13 L.R. 01/08/1990, n. 17 Fondo per il miglioramento dei servizi di Polizia Municipale **€ 11.320,75**
- Art.113 D.Lgs. 50/2016 **€ 92.575,44**

Le parti definiscono che l'erogazione al personale dipendente interessato dei compensi sopraindicati avverrà in applicazione dei relativi Regolamenti approvati dall' Ente.

**RIEPILOGO COMPLESSIVO DELLE RISORSE - ANNUALITÀ' 2019**

Di seguito si riepilogano le risorse complessivamente rideterminate e destinate al finanziamento delle risorse umane e della produttività stanziate per l'anno 2019.

<b>Descrizione spesa</b>	<b>Importo in euro</b>
Risorse decentrate stabili	€ 319.538,52
Risorse decentrate variabili	€103.896,19
<b>Totale costo contrattazione</b>	<b>€ 423.434,71</b>
collettiva decentrata integrativa - Anno 2019	
<b>TOTALE</b>	<b>€ 423.434,71</b>

UTILIZZO FONDO 2019

Disposizione	Descrizione	Importo
Art. 68 Fondo risorse decentrate: utilizzo	<i>Risorse confluite nel Fondo risorse decentrate destinate agli utilizzi previsti dall'art. 68 commi 1 e 2 (ivi incluse le risorse rese disponibili di cui all' art. 68 c.1 per risorse stabili residue anno precedente non integralmente utilizzate ex art. 17 c. 5 CCNL 1998/2001 ed ex art. 67 c. 1 e 2 CCNL 21/05/2018)</i>	€ 423.434,71
ARTICOLO 68 COMMA 1	<i>Al netto delle risorse necessarie per corrispondere i costi ed i differenziali di progressione economica, al personale beneficiario delle stesse in anni precedenti</i>	€ 94.271,31
	<i>Al netto delle risorse necessarie a corrispondere i seguenti trattamenti economici fissi a carico delle risorse stabili del fondo: quote dell'indennità di comparto, di cui all'art. 33, comma 4, lett. b) e c) del CCNL 22/1/2004; incremento delle indennità riconosciute al personale educativo degli asili nido, di cui all'art.31, comma 7, secondo periodo, del CCNL del 14.9.2000 e di cui all'art. 6 del CCNL del 5.10.2001; indennità che continuano ad essere corrisposte al personale dell'ex-VIII qualifica funzionale non titolare di posizione organizzativa, ai sensi dell'art. 37, comma 4 del CCNL del 6/7/1995, costo per il reinquadramento del personale dell'area di vigilanza.</i>	€ 27.535,80
	<i>Al netto delle risorse relative all'incremento di cui all'art. 67 c. 2 lett. a) C.C.N.L. 21/05/2018 poste nel fondo 2018 ma a valere dall'anno 2019</i>	€ -
	<i>Sono inoltre rese di nuovo disponibili, le risorse corrispondenti ai predetti differenziali di progressione economica e trattamenti fissi del personale cessato dal servizio nell'anno precedente o che abbia acquisito la categoria superiore ai sensi dell'art. 22 del d. lgs. n. 75/2017.</i>	
<b>UTILIZZO RISORSE</b>		<b>€ 301.627,60</b>

